

CPB Forfettario: l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla causa di esclusione

Alfonsina Capone

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal DL n. 13/2024, rappresenta un'opportunità per le piccole partite IV ed è nato al fine di promuovere collaborazione, trasparenza e semplificazione nei rapporti con il fisco. Un recente parere dell'Agenzia delle Entrate (AE) ha chiarito che i contribuenti che superano il limite di compensi previsto dal regime forfettario, passando al regime ordinario nello stesso anno, possono accedere al CPB, purché il superamento avvenga entro i termini per la presentazione della proposta.

Concordato preventivo biennale: un'opportunità per le piccole partite IVA

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un'iniziativa che supporta le piccole partite IVA nel rispetto delle loro responsabilità fiscali e dichiarative, promuovendo un rapporto tra contribuenti e fisco di:

- collaborazione;
- trasparenza;
- semplificazione.

Introdotta dal **DL n. 13 del 2024**, il CPB incentiva l'adempimento volontario degli obblighi dichiarativi, secondo le disposizioni relative all'accertamento tributario. Possono aderire all'iniziativa i contribuenti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Questi devono rientrare nel **regime forfettario previsto dall'art. 1**, commi da 54 a 89, **della legge 23 dicembre 2014, n. 190**.

Il CPB consente il pagamento di imposte per un periodo di due anni secondo una proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate, che si basa sui dati delle banche dati dell'Amministrazione finanziaria e sui redditi dichiarati dal contribuente.

Per il primo anno di applicazione del CPB (periodo d'imposta 2024), la proposta per i contribuenti forfettari sarà valida solo per un anno, mentre dal 2025 il Concordato avrà una durata biennale anche per questi soggetti.

Il contribuente che accetta la proposta di CPB potrà beneficiare in particolare della defiscalizzazione dei redditi eccedenti quelli dichiarati nel 2023, tali redditi infatti non saranno considerati ai fini fiscali. Inoltre, sul reddito concordato che supera il reddito dichiarato nel periodo precedente, si applicherà un'imposta sostitutiva che varia:

- per i soggetti ISA (ossia i contribuenti tenuti alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità) dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;
- per i forfettari al 10% e al 3% per le start-up forfettarie.

Il contribuente che non accetta la proposta o decade dal CPB, sarà inserito in liste selettive e potrebbe essere soggetto a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se il contribuente ha rispettato correttamente i propri obblighi fiscali, non ci saranno ulteriori conseguenze in termini di accertamenti.

Ad apportare dei chiarimenti sulla causa di esclusione dal CPB è stato espresso il **parere dell'Agenzia delle Entrate n. 248/2024**.

Regime forfetario e concordato preventivo biennale: il parere dell'AE

Un contribuente ha presentato istanza per ottenere chiarimenti sull'applicazione dell'art. 11 del DL n. 13/2024 relativamente al Concordato Preventivo Biennale (CPB). La norma è stata recentemente modificata dal DL n. 108/2024 (Correttivo), introducendo nuove cause di esclusione dall'accesso al CPB.

L'istante, dopo aver aderito al regime forfetario fino al 2022, ha adottato il regime fiscale ordinario nel 2023. A causa di compensi superiori al limite di legge, è stato costretto a transitare nuovamente al regime ordinario. Inoltre, viene riferito che l'istante abbia adottato il regime forfetario per l'anno 2024, avendo soddisfatto i requisiti previsti, ma nel corso dello stesso anno il superamento del limite di 100.000 euro di compensi (art. 1, comma 71, della legge n. 190/2014) ha comportato l'immediata fuoriuscita dal regime forfetario e il passaggio al regime ordinario, con applicazione retroattiva per tutto il 2024. La domanda presentata verte sulla possibilità di accedere al CPB nonostante questa situazione.

Il problema interpretativo nasce dal fatto che il correttivo ha introdotto una nuova causa di esclusione dal CPB (art. 11, lettera b-ter), impedendo l'accesso ai contribuenti che abbiano aderito al Regime Forfetario per il primo anno di applicazione del concordato.

Secondo l'istante, la nuova causa di esclusione non si applicherebbe nel caso specifico, l'adesione iniziale al regime forfetario non configurerebbe la fattispecie che la norma intende prevenire ovvero l'adesione a un concordato riservato a una diversa tipologia di contribuente. Lo stesso sottolinea che il superamento del limite di compensi nel 2024 comporta l'applicazione del regime ordinario per tutto l'anno, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 2023. Pertanto, non si verificherebbe la distorsione che la norma intende evitare, ossia una significativa modifica della soggettività fiscale del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate conferma che, in linea generale, **la causa di esclusione introdotta dalla lettera b-ter) si applica ai contribuenti che abbiano aderito al regime forfetario per il primo anno di applicazione del CPB**. Tuttavia, nel caso specifico, il passaggio al regime ordinario per superamento del limite di compensi entro l'anno 2024 esclude la distorsione prevista dalla norma.

L'Agenzia chiarisce che, affinché il contribuente possa accedere al CPB, il superamento del limite deve avvenire prima della scadenza del termine per aderire alla proposta di concordato. Se tale condizione è rispettata e ricorrono gli ulteriori requisiti di legge, l'istante può accedere legittimamente al CPB per l'anno 2024.

Quindi il contribuente che supera il limite di compensi previsto dal regime forfetario, transitando al regime ordinario nello stesso anno, non rientra nella causa di esclusione del CPB introdotta dal Correttivo. La sua adesione al concordato è pertanto possibile, purché il superamento del limite avvenga entro i termini per la presentazione della proposta.

L'Agenzia, tuttavia, sottolinea che il parere espresso è limitato al caso specifico e basato sugli elementi forniti nell'istanza. Elementi la cui veridicità restano sotto la responsabilità del contribuente.